



# TRIBUNALE DI LECCE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza del 24.09.2021

Il Giudice

visto l'art. 221 del D.L. 34/2020;

visto l'art. 23 del D.L. 137/2020;

considerato che con il D.L. 105/2021 è stata spostata al 31.12.2021 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.L. 137/2020 e di cui all'art. 221 del D.L. 34/2020 e succ modificazioni;

ritenuto che permangono gravi ragioni che impongono l'adozione, nella celebrazione delle udienze civili in presenza, di misure di precauzione a tutela della salute pubblica;

considerato che nella riunione del 15.10.2020 dei giudici onorari con il Presidente della Prima Sezione Civile, è emersa l'esigenza di promuovere la celebrazione delle udienze pomeridiane e la trattazione scritta ove possibile, al fine di evitare assembramenti; ciò perché nelle ore pomeridiane vi è minore afflusso di gente nel Tribunale e quindi è presumibile che vi sia minore possibilità di assembramenti e maggior rispetto delle misure di precauzione a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Tribunale del 28.07.2021;

DISPONE

che nell'udienza del 24/09/2021, le cause siano chiamate ad orario fisso come segue:

ore 13,00 → n. 12153/2017 R.G.

ore 13.30 → n. 364/2019 R.G.

le ulteriori cause (tutte fissate a trattazione scritta) e cioè:

n. 3864/2017 R.G.

n. 12146/2015 R.G.

n. 94/2018 R.G.

n. 4626/2017 R.G.

n. 11239/2019 R.G.

n. 11361/2019 R.G.


n. 11789/2019 R.G.

n. 1606/2020 R.G.

saranno celebrate a partire dalle ore 14.00

- le esigenze conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e quanto previsto dal decreto del 23.10.2020 del Presidente del Tribunale e del Dirigente la Cancelleria del Tribunale di Lecce impongono che sarà ammesso l'ingresso in aula esclusivamente di coloro i quali siano interessati ai procedimenti da trattarsi in ciascuna fascia oraria, senza poter far luogo ad alcuna eccezione e dunque non potrà essere accolta alcuna richiesta di anticipazione o differimento della trattazione di una causa in orario diverso;

- i giudizi nei quali le parti – che debbano comparire personalmente – i difensori – salva delega – o i testimoni da escutere provengano da zone già individuate con provvedimento dell'autorità come focolai o che tali saranno riconosciute nelle more, saranno rinviati su richiesta dei difensori (anche domiciliatari) i quali sono per l'effetto tenuti a segnalare immediatamente la circostanza alla



Cancelleria, al fine di consentire la tempestiva adozione del provvedimento di rinvio d'ufficio della causa;

Si comunichi alle parti costituite, ai CTU (solo ove sia disposta la loro comparizione per l'udienza) ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

Lecce 30/07/2021.

Il Giudice  
avv. Michele Guarini

